

A tutti gli Uffici Paghe e Consulenti del Lavoro

Protocollo Numero 72107 - Comunicazione n. 0306 del 07.10.2015

Cessazione Servizio Richieste CIGO per Apprendistato Professionalizzante

In conseguenza di quanto previsto dal Decreto Legislativo numero 148 del 14 settembre 2015, pubblicato sul S.O. nr. 053 alla Gazzetta Ufficiale nr. 221 del 23 settembre 2015, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della Legge 10 dicembre 2014, nr. 183”, entrato in vigore **dal 24 settembre 2015, a partire da eventi verificatisi da tale data, non vanno più presentate, in Cassa Edile, le domande per Cassa Integrazione in caso di Intemperie Stagionali riferite agli apprendisti assunti con contratto di Apprendistato Professionalizzante.**

Pertanto, dal 24 settembre 2015, per tali figure, la corresponsione della Cassa Integrazione Ordinaria Cigo nei casi di intemperie stagionali, nel settore edile, verrà garantita dall’INPS.

Nei prossimi giorni, le “Parti Sociali” costituenti la Cedaiier, si incontreranno per definire la probabile cessazione dell’obbligo del versamento del contributo aggiuntivo che, sino al 30 settembre 2015, le imprese versavano per i dipendenti apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante facenti capo ad ognuno dei CCNL del settore edile.

Ricordo che tale contributo ammontava al 3,50 % per gli Apprendisti assunti con CCNL Edili Artigiani e PMI e dello 0,30 % per gli apprendisti assunti con altri CCNL.

Vi aggiorneremo non appena interverranno accordi o novità sulla presente materia ma Vi invitiamo a non inviare domande per eventi successivi al giorno 23.09.2015. Il contributo e, di conseguenza, la richiesta di CIGO per Intemperie Stagionali, rimane in vigore per eventuali assunti con altri tipologie di contratto di Apprendistato diverse da quello Professionalizzante.

Risposta a quesiti posti al Prevedi

Vi allego una risposta inviata al Prevedi, da parte delle Associazioni Nazionali del Settore Edile, in merito a quesiti sull’applicazione del contributo contrattuale a detto Fondo.

Cordiali saluti.

Il Direttore

Marco Degli Angeli



Prot.n° 6854/p/fdm

Roma, 24 agosto 2015

A tutte le Casse Edili

e p.c. Ai componenti il
Consiglio di Amministrazione
della CNCE

Al Fondo Prevedi

Loro sedi

Lettera circolare n. 33/2015

Oggetto: trasmissione risposta quesiti Prevedi

Si invia, in allegato, il testo della risposta a Prevedi del 28 luglio u.s. da parte delle Associazioni nazionali della categoria, in merito a quesiti sull'applicazione del contributo contrattuale a detto Fondo.

Cordiali saluti.

Il Direttore
Mauro Miracapillo



Allegato 1

Prevedi
Via Nizza, 45
00198 Roma

Roma, 28 luglio 2015

Oggetto: Quesiti

In riferimento alla nota di codesto Fondo del 3 aprile scorso, le scriventi Associazioni significano quanto segue.

- a) Per gli impiegati non sono da considerare utili ai fini del requisito dei 15 giorni di calendario per il riconoscimento dell'intero contributo contrattuale Prevedi, le giornate di assenza per malattia (compresi gli infortuni extraprofessionali), cassa integrazione e aspettativa non retribuita. Rientrano, invece, i periodi di astensione obbligatoria per maternità/paternità.
Per gli operai si conferma che il contributo contrattuale deve essere calcolato con esclusivo riferimento alle ore ordinarie effettivamente lavorate. Le ore di assenza relative ai periodi di astensione obbligatoria per maternità/paternità sono da considerare ore ordinarie effettivamente lavorate.
- b) Come sottolineato nella nota in riscontro, l'accordo "industria" del 29 gennaio 2002 e quello "artigianato" del 24 aprile 2002 prevedono, in materia di lavoro temporaneo, l'applicazione alla categoria degli operai della contrattazione collettiva di settore compresa la previdenza complementare. Di conseguenza, a tali lavoratori va riconosciuto il "contributo contrattuale Prevedi" di cui all'allegato 6 al verbale di accordo 1° luglio 2014 per il rinnovo del CCNL Industria e Cooperazione e nel Verbale d'accordo 16 ottobre 2014 che ha integrato l'accordo del 24 gennaio 2014 per il rinnovo del CCNL per i lavoratori delle imprese artigiane e pmi industriali sottoscritto da ANAEPA Confartigianato, CNA Costruzioni, FIAE Casartigiani e CLAAI. Per gli impiegati in somministrazione, non ricompresi dall'accordo citato, trovano applicazione le disposizioni legislative in materia di trattamento economico e normativo, vigenti in materia.

Nel restare a disposizione per ogni chiarimento si rendesse necessario, si porgono i migliori saluti.

ANCE



ANAEPA CONFARTIGIANATO



CNA COSTRUZIONI



FIAE CASARTIGIANI




CLAAI



FENEAL UIL



FILCA CISL



FILLEA CGIL

